



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 9 del 28-05-2022

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA
OGGETTO: APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA DATTO DEL PEF PLURIENNALE
2022-2025**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **15:00**, nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza D'urgenza di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

CRESPOLINI RAMON	Presente	VIOLA MARINO LUIGI	Presente
FACCHINETTI MARCO	Assente	MARIANI LUIGI	Presente
ZANETTI BARBARA CRISTINA	Presente	MAZZOLA DOMENICO	Presente
RAVASIO SILVIA	Presente	VISCARDI CHANTAL	Presente
MEDURI VITTORIO	Presente	ANGIOLETTI ROBERTO	Presente
ANGIOLETTI UMBERTO	Presente	GIULIANI CRISTINA	Presente
COMI DAVIDE	Presente		

Totale assenti n. 1 totale presenti n. 12.

LUIGI RAVASIO in qualità di assessore esterno P

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. MUSCARI TOMAJOLI NICOLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CRESPOLINI RAMON, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il **Sindaco** legge l'unico punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025".

Introduce, sul punto, l'Assessore esterno al bilancio, Ravasio Luigi.

Il Consigliere di minoranza, Mazzola Domenico, chiede delucidazioni in ordine alla convocazione d'urgenza del Consiglio comunale.

Rispondono l'Assessore esterno al bilancio, Ravasio Luigi, e il Vice Segretario, in collegamento da remoto, Dott. Muscari Tomajoli Nicola.

Il Consigliere di minoranza, Mazzola Domenico, sottolinea che il materiale per questo Consiglio comunale era considerevole, per tale ragione, stante la convocazione d'urgenza e il poco preavviso, non ha avuto il tempo di leggere tutto e chiede *pro futuro* la possibilità a che vengano inviati anche i dati specifici relativamente all'argomento posto in discussione.

Il Consigliere di minoranza, Mazzola Domenico, chiede, infine, delucidazioni in ordine ad una anomalia sugli ammortamenti nonché chiarimenti sulla pulizia e spazzamento delle strade.

Risponde l'Assessore esterno al bilancio, Ravasio Luigi.

Segue ampio dibattito.

Il Consigliere di minoranza, Giuliani Cristina, chiede approfondimenti in ordine all'argomento posto in discussione e sottolinea la difficoltà, stante il poco tempo, di prepararsi adeguatamente, per tale ragione chiede a che venga allegata alla presente atto dichiarazione di voto contrario, di cui all'**Allegato 9** della presente.

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.

La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente.

Al termine degli interventi sopracitati e per quanto non verbalizzato si rimanda alla registrazione integrale depositata agli atti della Segreteria Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre

il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dall'Unione europea, in aderenza ai principi europei ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che il metodo MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva delibera n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata determina n. 2/2021 ha, altresì, provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- ✓ l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- ✓ la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- ✓ la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- ✓ i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e delle ulteriori indicazioni della Deliberazione 15/2022/R/rif, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario del "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR-2, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ✓ determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la percentuale prevista ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle

annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- ✓ del tasso di inflazione programmata;
- ✓ del miglioramento della produttività;
- ✓ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- ✓ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite previsto ai sensi dell'articolo 4 del metodo MTR-2;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con la quale ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- ✓ le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- ✓ le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- ✓ le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- ✓ eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- ✓ il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- ✓ la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- ✓ la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- ✓ la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente competenti che dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO della deliberazione dell'ARERA n.15 del 18.01.2022 "*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*" con la quale Arera ha previsto, con applicazione dal 1^a Gennaio 2023, l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per

Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif prevede che gli Enti territorialmente competenti - che in caso di mancanza o non operatività degli enti d'ambito coincidono con i Comuni - devono scegliere il posizionamento in uno dei quattro schemi regolatori previsti dall'Autorità;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25 Maggio 2022 (**Allegato 1**) è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione (**Allegato 2**), unitamente alla relazione accompagnatoria (**Allegato 3**) e alle dichiarazioni di veridicità espresse del gestore del servizio e dal Sindaco, rispettivamente **Allegato 4** e **Allegato 5**, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 240.670,000, ma che tale valore risulta essere al lordo delle componenti di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF/2021, che porta ad un importo da attribuire agli utenti al netto di tali valori pari ad € 239.422,000;

RITENUTO di attribuire:

- ✓ alle utenze domestiche il 55% del totale dei costi fissi e alle utenze non domestiche il restante 45%;
- ✓ alle utenze domestiche il 54% del totale dei costi variabili e alle utenze non domestiche il restante 46%;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'**Allegato 6** della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30 Dicembre 1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28 Giugno 2021

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, come ns.n.prot. 3086 del 29 Aprile 22 allegata alla presente, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA (**Allegato 7**);

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-*bis*, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1^a Dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 Ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che dispone che "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione” e che “i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- ✓ gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ✓ ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ✓ lo Statuto comunale;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione espressi dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti, ns.n.prot. 3904 del 27 Maggio 2022 ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2-*bis* del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Dicembre 2012, n. 213, qui allegato (**Allegato 8**);

TUTTO ciò premesso e considerato;

VISTA la votazione espressa in forma nominale, la quale ha dato il seguente esito:

- ✓ Consiglieri presenti n. 13 e votanti n. 12;
- ✓ Voti favorevoli n. 8 (Ramon Crespolini, Zanetti Barbara Cristina, Silvia Aurora Ravasio, Vittorio Meduri, Umberto Angioletti, Davide Comi, Marino Luigi Viola, Luigi Mariani)
- ✓ Voti contrari n. 4 (Domenico Mazzola, Chantal Viscardi, Roberto Angioletti, Cristina Giuliani)
- ✓ Astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** del PEF pluriennale e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
2. **DI DARE ATTO** che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 240.670,000, ma che tale valore risulta essere al lordo delle componenti di cui al comma 1.4 della Determina n. 2 DRIF/2021, che porta ad un importo da attribuire agli utenti al netto di tali valori pari ad € 239.422,000;
3. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'Allegato 6 del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in seguito alla seguente e distinta votazione espressa in forma palese:
 - ✓ Consiglieri presenti n. 13 e votanti n. 12;
 - ✓ Voti favorevoli n. 8 (Ramon Crespolini, Zanetti Barbara Cristina, Silvia Aurora Ravasio, Vittorio Meduri, Umberto Angioletti, Davide Comi, Marino Luigi Viola, Luigi Mariani)
 - ✓ Voti contrari n. 4 (Domenico Mazzola, Chantal Viscardi, Roberto Angioletti, Cristina Giuliani)

✓ Astenuti n. 0 (zero)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
CRESPOLINI RAMON**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MUSCARI TOMAJOLI NICOLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).